

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3693 del 20/07/2022
Oggetto	Procedimento MOPPA1614 (ex 605/S). Govoni Novello. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelfranco Emilia (Mo) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 art. 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3880 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venti LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA1614 (ex 605/S). Govoni Novello. Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelfranco Emilia (Mo) per uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale 41/2001 art. 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 14527 del 14/11/2008, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stato rilasciato a Govoni Novello il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua sotterranea in comune di Castelfranco Emilia mediante un pozzo identificato dal foglio 38 mappale 290 del N.C.T. utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 2,00 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 1.300;

Ricevuta, con nota prot. n. PG/2015/893439 del 30/12/2015, da parte di Govoni Novello (C.F. GVNNLL34H17C107T) la domanda di rinnovo della sopra citata concessione entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti i dati:

- il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato "Conoide Panaro - Confinato Superiore" - Codice: 0410ER-DQ1-CCS con stato quantitativo "buono";

- con impatto lieve e criticità tendenziale "bassa", la valutazione ex - ante dell'impatto del prelievo ricade nei casi di "**ATTRAZIONE**", pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di nuova concessione ordinaria, pari a € 87,00;
- il 09/03/2022 € **198,35** come integrazione del deposito cauzionale, € **61,15** per i canoni delle annualità dal 2018 al 2021 e € **12,68** per il canone **2022**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali

consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede

Determina

a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a Govoni Novello (C.F. GVNLL34H17C107T) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente in comune di Castelfranco Emilia mediante un pozzo identificato dal foglio 38 mappale 290 del N.C.T. utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 2,00 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 1.300 proc. MOPPA1614;

b) **di disporre** che il rinnovo della concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del disciplinare già sottoscritto ed approvato con determinazione regionale n. 9800/2008, tranne gli articoli 4 - 6 - 7 come di seguito riportato;

Art. 4 - Durata del rinnovo di concessione

La concessione è assentita fino al **31/12/2031** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Art. 6 - Canone della Concessione

L'importo del canone 2022 consiste in **€ 12,68**.

Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 7 - Deposito cauzionale

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è di **€ 250,00**.

c) **dare atto che** il concessionario è tenuto ad installare un misuratore dei volumi prelevati entro il 31/12/2021 e che dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo d'acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale
70 - 41126 Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 -
40127 Bologna

PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 -43121
Parma

PEC protocollo@postacert.adbpo.it

d) Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

e) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2031**;

f) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

i) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso

l'archivio informatico di ARPAE;

j) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

l) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

m) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

n) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

per La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

Il Tecnico Esperto titolare I.F.
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita a Govoni Novello, C.F. GVNLL34H17C107T, prat. MOPPA1614 (605/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata massima 2 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 1.300 mc/anno;

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per irrigare, con sistema a pioggia, Ha 8.00.00 di terreno coltivati a colture in rotazione.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa consiste in n. 1 pozzo ubicato in comune di Castelfranco Emilia (Mo), via Claudia 1 - Panzano.

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in ferro del diametro Ø mm. 150;
- profondità m. 80 circa dal piano campagna;
- coordinate catastali: foglio 38, mappale 115;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X= 661710 Y= 942760;
- pompa sommersa.

ART. 4 - DURATA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art.3, comma 3 del R.R. n. 4/2005, è assentito fino al **31/12/2015**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare una ulteriore istanza di rinnovo, ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001, anteriormente alla scadenza naturale del titolo.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 10, punto 4 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n. 3/1999 ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate, fissato gli importi minimi di tali canoni, e stabilito che l'aggiornamento degli importi viene effettuato con cadenza triennale dalla Giunta Regionale, tenuto conto del tasso d'inflazione programmata e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica.

6.2 L'importo del canone per l'anno 2008 consiste in € 7,40 ed è da versare prima del ritiro della presente concessione;

6.3 I canoni arretrati di competenza della Regione Emilia Romagna ammontano a:

- € 7,20 per l'annualità 2006

- € 7,30 per l'annualità 2007

6.5 In futuro il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna anticipatamente, ovvero entro il mese di **novembre** di ogni anno anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine

dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001). Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € 51,65, versato prima del ritiro della presente concessione.

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - MISURE OBBLIGATORIE E SUPPLEMENTARI

Dispositivo di misurazione

Come prescritto dall'ultimo PTCP adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112/2008, essendo ubicato all'interno del settore di ricarica B, il pozzo deve essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi dell'acqua emunta e dovrà essere comunicata ogni anno la lettura dei dati al Servizio concedente e alla Provincia di Modena, Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche, viale J. Barozzi 340, Modena.

Nel caso il pozzo non sia dotato del contatore, si ha tempo fino al 31/12/2009 per provvedervi.

Il primo periodo utile da considerare sarà quindi dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e così di seguito per gli anni seguenti

ART. 9 - CARTELLO IDENTIFICATIVO

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il

concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

ART. 10 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

10.1 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

10.2 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

10.3 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.4 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è

tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

10.5 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto Govoni Novello, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

8 Govoni Novello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.